

Rep. n. _____ del _____



PATTO DI ACCREDITAMENTO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali del Settore Cittadinanza Solidale tra l'Amministrazione Comunale di Palermo, C.F. 80016350821, rappresentata dal Dirigente del Servizio Infanzia Adolescenza e Servizi per la Famiglia Dott. _____, rappresentante del Comune di Palermo, d'ora in poi denominato Comune, domiciliato/a per la carica presso Palazzo Natale, via Garibaldi 26, e il/la sig./sig.ra _____ nato/a _____ il _____, nella qualità di Legale Rappresentante della _____, C.F. _____, con sede legale in _____, Via _____, titolare della Struttura denominata _____, sita in _____, Via _____ recapiti telefonici _____ fax _____ e mail _____, d'ora in poi denominato/a Ente/Struttura/Servizio accreditato/a;

Vista la normativa di riferimento (citare la norma pertinente) DP 158 del 10/08/1996 - DP 600 del 13/08/2014 - D.P. 513 del 18/01/2016 - D.P. 96 del 15 /03/2015

Vista la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ con la quale si è approvato l'accREDITAMENTO dell'Ente per la Struttura/e la successiva iscrizione nel registro dell'Ente/della Struttura/del Servizio accreditati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto del patto

Il presente patto disciplina i rapporti tra il Comune e l'Ente per il servizio di accoglienza in regime convittuale o semiconvittuale di minori, MSNA, gestanti e madri con figli (lasciare la tipologia pertinente) presso la struttura _____

Le prestazioni sono quelle previste dalle norme nazionali e regionali di settore, dai decreti presidenziali che individuano gli standard e dai regolamenti regionali in materia, nonché quelle indicate nella Carta dei Servizi presentata dall'Ente unitamente all'istanza di partecipazione alla procedura di accREDITAMENTO.

L'Ente si impegna a mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti per la struttura/servizio/prestazione.

2. Modalità di accesso e dimissione

Gli inserimenti avranno luogo nel rispetto delle procedure previste dal Settore Cittadinanza Solidale e di eventuali protocolli stipulati tra il Tribunale di Palermo ed il Comune di Palermo. L'inserimento può essere disposto con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o P.S. e in situazione di emergenza con provvedimento ai sensi dell'art. 403 c.c. convalidato con successivo decreto dell'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne comunicazione al Servizio competente entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con l'ospite durante la degenza, garantendo il posto al suo rientro.

In caso di assenza dovuta ad altra causa, su richiesta espressa del Comune o disposizione dell'A.G., dovrà essere garantito il posto per un periodo non superiore a quindici giorni (comprensivi del giorno dell'assenza) salvo diversa disposizione, motivata, del servizio sociale comunale.

Dell'allontanamento, a qualunque titolo, dovrà essere data comunicazione entro tre giorni al Servizio comunale competente.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la struttura, il responsabile ne darà immediata comunicazione, oltre che alle competenti Autorità Giudiziarie, anche al servizio sociale del Comune per gli adempimenti di competenza e per la disponibilità del posto.

La dimissione dell'utente sarà curata dal servizio sociale di riferimento. L'Ente matura il diritto al pagamento della retta di mantenimento sino al giorno precedente le dimissioni o al quindicesimo giorno dall'allontanamento ingiustificato dell'utente.

La comunicazione di uscita deve essere corredata da una breve relazione, a cura del personale della struttura accreditata, sulla situazione dell'utente.

3. Personale e mansioni

Per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente patto, l'Ente s'impegna ad utilizzare il personale previsto dagli standard regionali, a formare ed aggiornare gli operatori della struttura come previsto dalla normativa di settore e a garantire loro la supervisione.

Per tutto il personale impiegato dovrà essere rispettato il trattamento salariale e normativo previsto dai CC.CC.NN.LL. di settore, nonché dalle forme di lavoro previste dalla normativa vigente.

Eventuali variazioni del personale potranno essere effettuate con operatori in possesso della qualifica e dei titoli di studio previsti dalla normativa, dandone tempestiva comunicazione, con indicazione delle qualifiche, titoli di studio e funzioni esercitate all'interno della struttura, orario settimanale.

Dovrà essere assicurata nel tempo la presenza del personale previsto dalla normativa vigente, garantendo la realizzazione delle attività programmate e l'erogazione delle prestazioni previste, anche attraverso la sostituzione degli operatori che, per qualsiasi motivo, dovessero assentarsi.

L'Ente assicura che il personale adibito ai servizi ed interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e a vigilare che il proprio personale non richieda/accetti compensi di qualsiasi natura dai soggetti beneficiari per i servizi di cui al presente patto.

4. Obblighi dell'Ente titolare della struttura

L'ente titolare della struttura accreditata dichiara di conoscere e accettare tutte le prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli contenuti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Piano Triennale di Prevenzione dei Fenomeni Corruttivi del Comune di Palermo.

Si intendono qui riportate le clausole contrattuali di cui all'Intesa di legalità sottoscritta il 28.12.2018 tra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo.

L'Ente è designato al trattamento dei dati relativi agli utenti affidati dal Comune.

L'Ente s'impegna a:

1. non affidare ad altra ditta il servizio di ricovero; l'Ente può avvalersi della prestazione di altre ditte per i servizi complementari;
2. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3. rispettare il segreto d'ufficio evitando di divulgare, in ambito esterno al servizio, notizie e fatti inerenti il proprio intervento e, comunque, rispettare gli obblighi di cui al T.U. 196/03, e provvedere alla nomina del responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sul trattamento dati;
4. rispettare le prescrizioni della Legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. rispettare i contenuti della Legge 190/12 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo al precetto di cui all'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/01 (introdotto con l'art. 1, c. 42, lettera L della sopra citata legge 190), nonché all'art. 21 del D.Lgs. 39/13;
6. rispettare i contenuti dell'art. 2 del D.lgs. n. 39/2014 e dell'art 25 e 25bis in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
7. richiedere a tutto il personale dipendente, prima dell'assunzione, quanto prescritto dall'art.25 e 25 bis del D.Lgs.n. 39/2014
8. non richiedere somme di denaro, ad alcun titolo, agli utenti o ai loro familiari, per le prestazioni di cui al presente patto;
9. stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti e nei confronti dei terzi;
10. dotare la struttura di linea telefonica, fax, indirizzo di posta elettronica e cellulare di reperibilità h 24;
11. comunicare tempestivamente, entro le ventiquattro ore, al Servizio competente i dati riguardanti gli inserimenti, le dimissioni ed i trasferimenti di tutti gli ospiti, differenziati in relazione al pagamento della retta a carico del Comune di Palermo o di altro Comune;
12. istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere e delle prestazioni erogate, preventivamente vidimato dal Comune presso cui ha sede la struttura, custodito presso la struttura ed esibito ai funzionari del Comune in occasione delle attività di verifica vigilanza e controllo.
13. registrarsi inserire giornalmente i dati di cui al numero precedente anche nel registro informatico del Comune di Palermo, inserendo l'indicazione dell'inserimento/dimissione in forma anonima degli ospiti a carico di altri Comuni.
14. trasmettere riepilogo delle presenze al Servizio competente, con la periodicità e modalità, anche informatiche, stabilite dal Comune;
15. relazionare semestralmente al servizio comunale competente sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato in applicazione del presente patto.

Inoltre, l'Ente titolare della struttura accreditata, si impegna a:

1. rendere accogliente e mantenere in efficienza la struttura, i servizi, le attrezzature per il buon funzionamento della stessa;
2. comunicare al Servizio Sociale del Comune qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento degli interventi, delle eventuali difficoltà dei rapporti tra l'ente/il fruitore/la famiglia, nonché di ogni altro evento che impedisca la corretta esecuzione del servizio/prestazione;

3. somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica e i menu, da esporre nei locali di cucina e sala pranzo, differenziati per fascia di età o per problemi di salute, approvati dall'A.S.P.;
4. curare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori in età scolare e la formazione professionale dei minori adolescenti e l'eventuale avvio all'apprendistato;
5. attivare il sostegno psico-pedagogico come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici;
6. responsabilizzare gli ospiti attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
7. sostenere materialmente e psicologicamente gli utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un progetto di uscita dal disagio e, quindi, dalla struttura;
8. tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti, compreso il progetto educativo e la scheda di anamnesi medico-psico-sociale, che dovranno essere custoditi presso la struttura ed esibiti a richiesta degli operatori incaricati del Comune di Palermo;
9. segnalare al servizio sociale o sanitario di riferimento e all'amministratore di sostegno o tutore le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano di intervento concordato;
10. stimolare l'uso corretto del tempo libero attraverso anche gite, escursioni ecc. e facilitare i contatti con la realtà sociale;
11. garantire il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale o sanitario di riferimento, con le famiglie, ove possibile;
12. realizzare gli interventi, in collaborazione con il servizio sociale o sanitario di riferimento e all'amministratore di sostegno o tutore.
13. garantire, nei soli casi di gestione di strutture semiresidenziali, l'accoglienza dei minori dalle 7,30 alle 16,30, il trasporto a tutti gli utenti che ne facciano richiesta dalla propria abitazione alla struttura educativa assistenziale e viceversa, nel rispetto dell'orario delle lezioni e delle attività didattiche. Provvedere, inoltre, all'istruzione del minore presso le classi private o parificate della struttura educativa assistenziale e al doposcuola per i minori in età scolare.

5. Rendicontazione e liquidazione dei compensi

Il Comune si impegna a liquidare alla struttura la retta prevista dalla carta dei servizi dell'ente, in misura non superiore alle tariffe previste dalla normativa regionale, compenso fisso mensile e compenso giornaliero.

Il compenso fisso mensile, in caso di ricovero inferiore al mese, sarà adeguatamente proporzionato.

Il compenso giornaliero è ridotto proporzionalmente per ogni pasto non previsto in struttura.

Relativamente alle strutture semiconvittuali, nulla è dovuto per i giorni di chiusura della struttura (domeniche e giornate festive, chiusura della struttura).

Le fatture dovranno essere inoltrate al Servizio competente bimestralmente, corredate dalle copie dei registri degli utenti, da schemi riassuntivi delle presenze relativi al periodo di riferimento; i registri dovranno essere integri e non riportare cancellature o sbianchettature.

Tutta la documentazione deve essere inoltrata per posta elettronica.

Le contabilità verranno esaminate dal Servizio competente; ove dovessero emergere difformità o errori saranno comunicati all'Ente, che provvederà ad inviare una nuova nota di contabilità.

Alla liquidazione, si provvederà con determinazione dirigenziale, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione di documenti contabili riconosciuti regolari dal Settore.

L'ente s'impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e dell'art. 2 L.R. 15/2008, e pertanto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e il responsabile della gestione dello stesso.

6. Inadempimento

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente patto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di recidiva negli inadempimenti.

In caso di grave inadempimento, le inadempienze formeranno oggetto di contestazione da parte dell'amministrazione Comunale, con sospensione della liquidazione dei compensi dovuti sino alla risoluzione della controversia, fermo restando, in caso di gravi inadempimenti, la segnalazione agli organi competenti, regionali e giudiziari.

Nei casi di accertata violazione del presente patto o della normativa nazionale e regionale delle strutture di ricovero, si procederà alla riduzione del compenso in misura corrispondente alla riduzione del servizio offerto.

Inoltre, per ogni prestazione rifiutata dall'Ente sarà applicata una penale di € 50,00.

La stessa penale sarà applicata per ogni giorno di erogazione parziale o inadeguata del servizio, per ogni utente ricoverato. Ove la prestazione incompleta sia estesa a tutta la comunità, la penale sarà pari al 50% della somma complessiva dovuta per tutte le rette del giorno medesimo. Ad ogni violazione successiva, la penale sarà applicata con la maggiorazione del 10%.

Le penali applicate saranno detratte dalla somma da corrispondere.

E' fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione.

7. Sospensione e Revoca

Nei casi di accertata e ripetuta violazione, anche di uno solo dei sotto elencati elementi, si procederà alla sospensione, alla eventuale revoca del Patto di accreditamento e alla cancellazione dal registro:

1. inadempimento delle prescrizioni previste dal presente patto;
2. mancato rispetto degli standard previsti per la tipologia di struttura;
3. mancata segnalazione, da effettuarsi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, dello sfioramento della capacità ricettiva;
4. mancata segnalazione, da effettuarsi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, della presenza di utenti in età diversa da quelle rientranti nella fascia per cui la struttura è stata accreditata;
5. mancata segnalazione, da effettuarsi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, della presenza di utenti rientranti in tipologie diverse da quella per cui la struttura è stata accreditata;
6. mancata segnalazione, da effettuarsi entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento, della permanenza di minori in struttura oltre i termini previsti dalle norme, massimo 2 anni, in assenza di specifico progetto tecnico che ne motivi l'eccezionale necessità del prolungamento;
7. mancata corrispondenza tra il personale formalmente previsto dagli standard organizzativi riferiti alla tipologia per la quale la struttura è stata accreditata, e il reale impiego di tutte le figure dell'équipe pluri-professionale;
8. mancata comunicazione delle variazioni del personale operante all'interno delle strutture, entro 5 cinque giorni dall'avvenuta modifica;
9. assenza di comunicazioni relative all'aggiornamento dei dati riguardanti i minori inseriti/dimessi, sia con retta a carico del Comune di Palermo, sia con retta a carico di altri Comuni, con le modalità anche informatiche, stabilite dal Comune;
10. valutazione gravemente negativa da parte del servizio sociale o sanitario di riferimento.
11. mancato rispetto delle previsioni dell'art. 2 e degli articoli inerenti gli obblighi dei datori di lavoro, di cui al D.lgs. n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

La sospensione dell'accreditamento potrà essere applicata dopo aver accertato e contestato all'ente la violazione. La procedura di sospensione sarà avviata dal Servizio competente, anche a seguito di verifica ispettiva che abbia rilevato anomalie o violazioni di legge.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione formale di contestazione, l'Ente dovrà trasmettere relazione, motivando e chiarendo le violazioni contestate. La mancata ricezione dei chiarimenti o l'insufficiente motivazione, entro il termine di cui sopra, comporta la cancellazione della struttura dal registro degli enti accreditati.

In caso di sospensione, l'Ente si impegna a provvedere tempestivamente all'eliminazione degli elementi critici che hanno comportato la sanzione, in particolare entro 60 giorni nei casi di adeguamenti di carattere strutturale ed entro 30 relativamente alle inadempienze relative all'erogazione del servizio. In assenza di regolarizzazione nei termini previsti, si darà avvio alla cancellazione della struttura/ente dal registro delle strutture/servizi/prestazioni accreditati e alla successiva revoca del patto di accreditamento.

Nel caso di revoca dell'accreditamento, l'ente potrà richiedere nuovamente l'accreditamento trascorso un anno dalla revoca e dopo che siano stati rimossi tutti i vizi riscontrati.

8. Risoluzione

Si procederà a risoluzione del patto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

1. perdita dei requisiti di accreditamento;
2. mancata attivazione di interventi richiesti;
3. grave nocimento arrecato all'utenza;
4. impiego di personale professionale non idoneo e non in possesso delle qualifiche previste; inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, assunzione e retribuzione;
5. transazioni finanziarie eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
6. permanenza delle condizioni che hanno portato all'accertamento di anche una sola delle violazioni previste dal presente Patto;
7. sub appalto del servizio di ricovero;
8. grave inosservanza delle Leggi in materia di Sicurezza;
9. grave violazione rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;

La risoluzione del Patto comporterà la cancellazione dall'Elenco dei Soggetti Accreditati. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

9. Verifiche e controlli

L'ente locale provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti, anche di qualità, che hanno dato luogo all'accreditamento. A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità degli interventi, anche tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri.

All'Ente sarà data comunicazione del responsabile dei controlli e, in caso di riscontrate violazioni, del responsabile del procedimento.

10. Durata e rinnovo

Il presente patto non ha scadenza e rimane efficace sino a modifica delle condizioni ovvero recesso di una delle parti, con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo in ogni caso la conclusione degli interventi in corso.

11. Osservanza di leggi e regolamenti

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, all'avviso pubblico e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati

Per la risoluzione di eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, sarà competente esclusivamente il Foro di Palermo.

Il patto è firmato digitalmente dalle parti ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 comma b) parte II della legge del Registro – D.P.R 131/1986.